

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#), disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio, assumendo come obiettivi la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati.

Art. 2

(Misure generali di tutela)

1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.
2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Ambiti di libera raccolta)

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema può essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli Enti gestori dei parchi, sentite le associazioni dei tartufai.
3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'articolo 17, la regolamentazione prevista al comma 2 può prevedere priorità per i residenti negli accessi consentiti.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 17/2006

Art. 4

(Delimitazione delle tartufaie)

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
2. Come previsto dall'[articolo 4 della legge 752/1985](#), le tabelle previste dal presente articolo non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 5

(Tartufaie controllate)

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale, di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.
2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.

Art. 6

(Miglioramenti)

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
d) potatura delle piante simbiotiche;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

- f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.
3. Le operazioni colturali e gli interventi devono essere realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.
4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.
5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.
6. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dalla Provincia, mediante sopralluogo.

Note:

1 Parole sostituite al comma 6 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 7

(Tartufaie coltivate)

1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora secondo adeguati sestri e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.
2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2.50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: << Raccolta di tartufi riservata >>.
3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1.

Note:

1 Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 8

(Riconoscimento delle tartufaie)

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con provvedimento della Provincia su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6.
- 2.

(ABROGATO)

3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 9

(Costituzione di consorzi)

1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti dall'[articolo 4 della legge 752/1985](#), sono costituiti con atto pubblico.

1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.

Note:

1Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 17/2006

Art. 10

(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)

1. In attuazione di quanto disposto dall'[articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della Provincia.

Note:

1Parole sostituite al comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 11

(Ricerca e raccolta dei tartufi)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del << vanghetto >> o << vanghella >> o dello << zappetto >> aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti periodi:

- a) Tuber magnatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
- b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) Tuber aestivum, dall'1 maggio al 30 novembre;
- e) Tuber uncinatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
- f) Tuber brumale, dall'1 gennaio al 15 marzo;
- g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) Tuber macrosporum, dall'1 settembre al 31 gennaio;
- i) Tuber mesentericum, dall' 1 settembre al 31 gennaio.

3.Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.

7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi.

8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

Note:

1Comma 3 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 12

(Idoneità per la raccolta)

1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un

rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA.

2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Ai sensi dell'[articolo 5 della legge 752/1985](#), il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dall'1 gennaio 2001.

7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.

Note:

1Comma 1 sostituito da art. 15, comma 3, L. R. 17/2006

2Parole soppresse al comma 4 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 13

(Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)

1.Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartufigole di cui all'[articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985](#).

Note:

1Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 14

(Autorizzazione alla raccolta)

1.Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 4, L. R. 17/2006

2Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 15

(Iniziative finanziate)

1.L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartufigolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:

- a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'articolo 2 della legge 752/1985;
- b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartufigicoltura;
- c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2.I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.

3.Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartufigolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.

Note:

1Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 17/2006

2Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 16

(Modalità di finanziamento)

1.La Regione, sulla base di piani annuali presentati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, finanzia fino al 100 per cento della spesa prevista le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 15.

Note:

1Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 17

(Raccolta a fini didattici e scientifici)

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, le associazioni dei tartufai, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, dalla Provincia, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.

Note:

1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2006

2Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 18

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale.

Art. 19

(Sanzioni amministrative e pecuniarie)

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'[articolo 18 della legge 752/1985](#) sono determinate nelle misure seguenti:

a) raccolta senza il tesserino previsto:

1) da lire 200.000 a lire 600.000, se il tesserino non è stato conseguito;

2) da lire 10.000 a lire 30.000, se, pur avendolo conseguito, non si è in grado di esibirlo;

b) raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato, o senza attrezzo idoneo, o commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta: da lire 300.000 a lire 900.000;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione del terreno lavorato: da lire 300.000 a lire 900.000;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da lire 100.000 a lire 300.000;

e) raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da lire 1.000.000 a lire 3.000.000;

f) raccolta di tartufi immaturi: da lire 10.000 a lire 30.000;

g) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000;

h) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000.

2. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'[articolo 18 della legge 752/1985](#), redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, numero e peso dei tartufi confiscati.

3. Al trasgressore viene rilasciata copia del detto processo verbale contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'[articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), di due offerte di acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, sarà versato alla Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione e verrà eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui venga accertato che la violazione non sussiste.

4. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Note:

[1](#)Parole sostituite al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 20

(ABROGATO)

Note:

[1](#)Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 21

(ABROGATO)

Note:

[1](#)Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 48, L. R. 2/2000

[2](#)Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 22

(ABROGATO)

Note:

[1](#)Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 23

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla [legge 752/1985](#).

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.